

Civile Sent. Sez. L Num. 78 Anno 2016

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: VENUTI PIETRO

Data pubblicazione: 07/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 6337-2010 proposto da:

NATILI VINCENZO C.F. NTLVCN75L25C773A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2015

4077

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;

- **intimata** -

sul ricorso 7368-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

NATILI VINCENZO C.F. NTLVCN75125C773A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1289/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 1425/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato RIZZO ROBERTO per il ricorso n. 6337/2010;

udito l'Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale FIORILLO LUIGI (per le POSTE) ric. n. 7368/2010;

udito l'Avvocato RIZZO ROBERTO per il ricorso n. 7368/2010;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso NATILI, rigetto del ricorso POSTE.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 12 marzo 2009, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, dichiarava, per quanto ancora rileva in questa sede, la nullità dei primi quattro contratti a termine stipulati da Poste Italiane s.p.a. con Natili Vincenzo, rispettivamente nei periodi 3 dicembre 1998 – 30 gennaio 1999, 3 maggio 1999 – 31 maggio 1999, 2 novembre 1999 – 31 gennaio 2000, 17 maggio 2000 – 30 giugno 2000, ai sensi dell'art. 8 CCNL dei dipendenti postali del 26 novembre 1994, come integrato dall'accordo del 25 settembre 1997, *“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”*.

phm

Dichiarava altresì che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del primo contratto e fino al 1° maggio 2002, posto che le parti nei periodi 2 maggio 2002 – 30 giugno 2002 e 2 ottobre 2002 – 31 dicembre 2002, avevano stipulato altri due contratti, non impugnati dal lavoratore.

La stipula di tale contratti, ad avviso della Corte territoriale, incideva sulla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, atteso che dimostrava la volontà dei contraenti di costituire un nuovo rapporto a termine, previa risoluzione di quello a tempo indeterminato, con conseguente novazione del rapporto. E poiché il lavoratore aveva costituito in mora il datore di lavoro con atto del 15 dicembre 2002, quando già era stato costituito il nuovo rapporto di lavoro, nulla gli era dovuto a titolo di risarcimento del danno.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorsi autonomi sia il lavoratore che Poste Italiane, sulle base rispettivamente di due motivi e quattro motivi. Il lavoratore ha altresì depositato ~~altresì~~ memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Quello successivo, proposto da Poste, va peraltro considerato quale ricorso incidentale (cfr., fra le altre, Cass. n. 11602/02; Cass. 4789/01).

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il lavoratore, denunciando motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'avvenuta stipula di altri due contratti a termine, dopo quelli dichiarati illegittimi dalla Corte di merito, abbia comportato la novazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a tempo determinato per effetto della mancata impugnazione di detti due contratti. Ed infatti nei casi di plurime assunzioni a tempo determinato, la nullità del termine apposto alla prima assunzione con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato comporta il travolgimento delle clausole di durata apposte a tutti i successivi contratti.

Peraltro, aggiunge il ricorrente, che non vi fosse da parte sua la volontà di novare il rapporto, è confermato dal fatto che egli, nell'impugnare i contratti poi dichiarati illegittimi, aveva fatto espressa riserva di agire, separatamente, anche per i contratti successivi. Senza contare che era del tutto illogico e implausibile che esso ricorrente avesse inteso novare un rapporto a tempo indeterminato con uno a tempo determinato.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1230 cod. civ., lamenta che la Corte di merito, in assenza dei presupposti previsti da tale disposizione e nonostante la mancanza di ogni allegazione al riguardo da parte del

phm

datore di lavoro, abbia affermato che vi fosse stata l'intenzione delle parti di sostituire ad un rapporto a tempo indeterminato uno a tempo determinato.

4. Con il primo, il terzo (indicato quale quarto) e il quarto motivo (indicato quale quinto) del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di norme di diritto e di accordi collettivi, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società Poste Italiane critica la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimi i contratti, sul rilievo che essi erano stati stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998.

Rileva che, in virtù della delega conferita dal legislatore con la legge n. 56 del 1987, art. 23, l'autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione. Alla data di assunzione del Natili permanevano le esigenze legittimanti la stipula dei contratti a termine ai sensi dell'accordo del 25 settembre 1997 e non era scaduto il termine finale di efficacia di tale accordo, come era dimostrato dai successivi accordi, aventi natura ricognitiva del processo di ristrutturazione di Poste ancora in corso. Non ricorreva quindi il limite temporale del 30 aprile 1998 ravvisato dalla sentenza impugnata.

5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 L. n. 56 del 1987 e 1362 e seguenti cod. civ. nonché contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Il motivo è così sintetizzato nel quesito di diritto *ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis**: *"Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione dell'art. 23 L. 56/87 nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., ovvero violazione dell'art. 8 del CCNL 26.11.1994 così come integrato dall'accordo sindacale del 25.9.1997, aver subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l'assunzione del*

pbmij

singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione”.

6. L'esame del ricorso incidentale della società deve precedere, sotto il profilo logico-giuridico, quello del ricorso principale.

Il primo, il terzo e il quarto motivo di detto ricorso incidentale, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

La Corte di merito ha ritenuto illegittimi i contratti in questione, sul rilievo che essi sono stati stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998.

Tale assunto va condiviso. Questa Corte, in controversie analoghe alla presente, ha più volte affermato, con riguardo alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 368 del 2001, che l'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063; Cass. 20 aprile 2006 n. 9245; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862; Cass. 26 luglio 2004 n. 14011).

Si tratta di una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della

pony

disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

In tale situazione, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (Cass. 23 agosto 2006 n. 18383; Cass. 14 aprile 2005 n. 7745; Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866; da ultimo Cass. 18 marzo 2011 n. 6294).

E' stato altresì ripetutamente affermato che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo tale data, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, in forza dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (v., fra le altre, Cass. n. 20608/07; Cass. n. 7979/08; Cass. n. 28450/08; Cass. n. 24281/11; Cass. n. 3056/12; Cass. n. 3042/14).

Infine, non è stata attribuita da questa Corte alcuna rilevanza all'accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell'accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola

pmi

dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D. Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr. Cass. 12 marzo 2004 n. 5141; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 16 novembre 2010 n. 23120).

Alla stregua di tutto quanto precede, i motivi in esame devono essere rigettati.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Esso, infatti muove da un presupposto erroneo, e cioè che la Corte di merito abbia *“subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto (rectius: dei contratti a termine) alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione”*.

In realtà, la Corte di merito ha ritenuto illegittimi i quattro contratti in esame perché stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998, e non già – diversamente da quanto sostiene la ricorrente – per mancanza del nesso eziologico tra l'assunzione del lavoratore e le ragioni indicate nei contratti. Ha viceversa ritenuto il giudice d'appello che fosse necessaria una *“correlazione”*, ai fini della legittimità del termine, tra dette ragioni *“e quelle specifiche dell'assunzione di un determinato lavoratore, proprio in quel luogo, in quel tempo, in quel settore per lo svolgimento di specifiche mansioni”*, per il contratto relativo al periodo 8 ottobre 2001 – 31 gennaio 2002, non oggetto della declaratoria di nullità (cfr. dispositivo).

8. Il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi, è fondato.

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un

phm

nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'*animus novandi*, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'*aliquid novi*, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (cfr., in questi termini, Cass. n. 17328/12; Cass. n. 14712/15).

Nella specie, la Corte di merito non ha verificato l'esistenza di tali specifici elementi, limitandosi ad affermare che la stipula di due contratti a termine, dopo quelli dichiarati illegittimi, rivelava in modo concludente *“la volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo rapporto a termine”*, ed escludendo il risarcimento del danno per essere intervenuto l'atto di costituzione in mora dopo la novazione del rapporto.

La sentenza impugnata deve pertanto sul punto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, nel procedere a nuovo esame, applicherà il principio di diritto sopra enunciato.

Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma in data 29 ottobre 2015.